

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 19

della Giunta comunale

OGGETTO: Adesione all'Associazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Trentino Orientale. Impegno della spesa.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventitre** del mese di **marzo**, alle ore 18.30, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 1 dd 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Adesione all'Associazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Trentino Orientale. Impegno della spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decisione di esecuzione C (2015) 5377 del 03.08.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Trento (PAT), aggiornato alla versione 6.1 con decisione di esecuzione C(2020) 446 finale del 23.01.2020;
- con Deliberazioni dalla Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015, n. 382 del 06.02.2017, n. 76 del 26.01.2018, n. 2054 del 19.10.2018 e n. 208 del 14 febbraio 2020 è stato approvato e successivamente aggiornato il PSR 2014-2020, che si articola in 11 Misure, tra le quali la Misura n. 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER";
- lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP), ambito della misura 19, "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", è lo strumento configurato dall'Unione europea nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei-SIE (Reg. UE 1303/2013, art. 32) per il perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub- regionale, con il contributo prioritario delle forze del territorio, concentrato su territori subregionali specifici; gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL), attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali e concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione;
- con Deliberazione n. 328 del 11 marzo 2016 la Giunta provinciale ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che, entro il termine del 20.06.2016, il candidato GAL doveva provvedere alla presentazione all'AdG FEASR, Servizio Politiche Sviluppo Rurale, la domanda di aiuto relativa al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale;
- con Deliberazione n. 36 del 16 giugno 2016 è stata approvata, nel quadro della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della PAT 2014-2020, la Strategia territoriale di sviluppo locale di tipo partecipativo per la Macroarea 1 – Comunità dell'Alta Valsugana Bersntol, Valsugana e Tesino, Primiero e Altopiani Cimbri;
- con Deliberazione n. 1548 del 09 settembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato la graduatoria relativa alla selezione di 2 GAL e Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo con le rispettive dotazioni finanziarie, ai sensi del Bando attivato con la sopra citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 328/2016;
- il Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale si è quindi costituito in associazione di diritto privato con personalità giuridica, avente sede c/o sede del Consorzio Comuni del BIM del Brenta a Borgo V. (TN), con atto pubblico REP. n. 42.580 raccolta n. 18534 dd. 04.10.2016, registrato a Trento il 14.10.2016 sub n. 10836 ed è composto da soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio che ricomprende le Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, Valsugana e Tesino, Primiero e Altipiani Cimbri; con durata prevista sino al 31.12.2023;
- il GAL ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali

operanti nel proprio territorio, partecipando attivamente ad iniziative comunitarie, nazionali e provinciali e comunque ad ogni altra iniziativa avente le medesime finalità;

- il Comune di CASTELNUOVO intende sostenere i processi di sviluppo locale partecipato nel territorio di propria competenza in collaborazione con i territori confinanti, secondo i principi dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD -Community Led Local Development).

Preso atto che lo Statuto del GAL Trentino Orientale prevede che ne possano fare parte, oltre ai soggetti fondatori, i soggetti pubblici e i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti, operanti nel territorio di intervento dell'Associazione e i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale;

Ritenuto giusto ed opportuno aderire formalmente all'Associazione GAL Trentino Orientale;

Dato atto che la spesa prevista per l'adesione all'Associazione ammonta ad Euro 500,00.= e che la stessa trova idoneo stanziamento al cap. 11850/1 del bilancio 2021;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 e ss.mm.ii.;

Visto i pareri espressi preventivamente ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.02.2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25.02.2021;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regioni Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n.4/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di aderire all'Associazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Trentino Orientale (Macroarea 1 – Comunità dell'Alta Valsugana Bernstol, Valsugana e Tesino, Primiero e Altopiani Cimbri), approvando il relativo Statuto del GAL allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della pratica;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Gal Trentino Orientale ai fini della formalizzazione da parte del Consiglio Direttivo dell'ammissione del Comune di CASTELNUOVO;
5. di dare atto che il presente provvedimento comporta un onere finanziario, quale quota associativa per l'anno 2021, pari ad € 500,00.=;
6. di impegnare la spesa di cui al precedente punto del dispositivo al cap. 11850/1 del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di consentire agli uffici di procedere tempestivamente ai successivi adempimenti;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;*
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENINO ORIENTALE" in sigla
"G.A.L. TRENINO ORIENTALE"**

ART. 1**DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENINO ORIENTALE"** in sigla **"G.A.L. TRENINO ORIENTALE"**.

ART. 2**SEDE**

La sede legale è a Borgo Valsugana (TN), presso la sede del Consorzio dei Comuni del BIM BRENTA, in Corso Ausugum, 82. Essa potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo. Il GAL potrà avere anche delle sedi operative localizzate nei rispettivi territori delle Comunità di Valle che partecipano al GAL.

ART. 3**SCOPI ED ATTIVITA'**

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera prevalentemente all'interno della Provincia Autonoma di Trento.

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, partecipando attivamente ad iniziative comunitarie, nazionali e provinciali e comunque ad ogni altra iniziativa avente le medesime finalità.

L'Associazione assolve in particolare le seguenti funzioni: ☐

- predisposizione di una Strategia di Sviluppo locale di Tipo Partecipativo (SLTP), così come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) della Provincia autonoma di Trento nel quadro della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" e degli eventuali adeguamenti ed aggiornamenti;

- attuazione, coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica di tutte le iniziative contenute nella Strategia SLTP;

- informazione, animazione, formazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori;

- ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione, inoltre, potrà intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali favorendone ogni utile integrazione e coordinamento con altri progetti ed iniziative di sviluppo.

L'Associazione potrà farsi promotrice o partecipare a reti, network e consorzi nazionali ed internazionali costituiti per il raggiungimento delle finalità sociali.

ART. 4**DURATA**

L'Associazione ha una durata fino al 31.12.2023.

Alla scadenza la durata sarà prorogata automaticamente di anno in anno salvo che intervenga delibera dell'assemblea per lo scioglimento, delibera che dovrà essere assunta entro i due mesi antecedenti la scadenza.

ART. 5**ESERCIZIO FINANZIARIO**

Gli esercizi sociali hanno durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

ART. 6

GLI ASSOCIATI

Oltre ai fondatori possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti, operanti nel territorio di intervento dell'Associazione e i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo, previa domanda degli aspiranti contenente tutte le informazioni necessarie per comprovare l'interesse all'attività dell'Associazione ed è condizionata al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Ogni associato si impegna:

- a farsi promotore di idee progetti e proposte innovative finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali;
- a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- a osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti oltre che le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale.

Art. 7

RECESSO DEL SOCIO

Non è ammesso il recesso dall'Associazione prima della piena attuazione della Strategia di SLTP approvata nel quadro della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) della Provincia autonoma di Trento.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. o PEC.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in cui è stata presentata, purché giunga entro la data del 30 settembre.

Gli associati che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di contribuzione.

Art. 7 bis

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato non è trasmissibile. Essa si perde per decesso, oltre che per recesso o estinzione dell'ente associato, nonché per esclusione dell'associato per gravi motivi. Sono gravi motivi la morosità o l'incompatibilità.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può essere escluso l'associato:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non osservi le disposizioni dello Statuto o dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo legalmente assunte;
- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificato motivo, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che

Donato Notario in Perine Valsugana



pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a regolarizzare la sua posizione e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 7 ter

DECADENZA DEL SOCIO

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione (GAL):

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

Art. 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La rappresentanza degli associati in assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o a un suo delegato.

Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, tranne, in questo caso, per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri.

Nessun associato può essere portatore per più di una delega.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche per gli assenti e i dissenzienti.

Art. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione:

- del rendiconto economico-finanziario di esercizio;
- delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua vece dal vicepresidente, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, inviato almeno cinque ~~otto~~ giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun associato, alla rispettiva sede o all'indirizzo comunicato all'associazione.

L'ordine del giorno, in caso di necessità e urgenza, può essere integrato

Pierino Carcio
Luigi Rizzolo



sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, mediante avviso comunicato a ciascuno degli associati con le modalità innanzi indicate.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero degli associati presenti.

Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Per le modifiche dello Statuto e per la delibera di scioglimento è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve essere pure convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati. L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori dalla sede purché nel territorio delle quattro Comunità di valle.

Art. 11

FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente: in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il suo presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e ove necessario dagli scrutatori.

Art. 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'assemblea:

- nominare e revocare il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare le Strategie di SLTP e gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
 - stabilire le direttive generali dell'Associazione;
 - approvare il rendiconto di esercizio redatto nelle forme di legge;
 - apportare le modifiche statutarie;
 - deliberare su ogni altra questione demandata dalla legge o dallo statuto;
 - deliberare sull'ammontare del compenso o dell'indennità da riconoscere al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, nei limiti fissati dalla legge;
- nominare a maggioranza semplice e su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione (GAL) è amministrata da un Consiglio Direttivo, in cui la rappresentanza dei partner economici e delle associazioni deve essere almeno pari al 51% (cinquantuno per cento), ed è composto dal Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 17 membri, comunque entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è un organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a meno che gli stessi non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. La cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente quando lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio e della quota annuale associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo mail, lettera o fax con almeno 5 giorni di anticipo.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri; per l'approvazione delle delibere la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle sedute verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Vicepresidente dell'associazione (GAL);
- la gestione ordinaria dell'attività dell'associazione (GAL), compresa l'attivazione della struttura organizzativa;
- la nomina, ove richiesto dalla normativa vigente, del Responsabile Amministrativo;
- la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno;
- la predisposizione del bilancio preventivo contenente le previsioni di entrate e di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea contestualmente al bilancio consuntivo;
- la predisposizione di progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo rurale;
- l'approvazione dei progetti e dei programmi specifici di intervento che attuano le azioni del Piano di Sviluppo Locale (PSL), individuando l'ammontare delle singole spese e le procedure per la selezione degli attuatori se non individualmente determinati;
- il coordinamento, la supervisione e la verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Sviluppo Locale (PSL), riguardanti l'informazione, l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori;

- la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'assemblea;
- l'affidamento degli interventi ad altro soggetto pubblico;
- l'esecuzione delle attività delegate dall'assemblea;
- la richiesta ai soggetti privati, attuatori di interventi, di idonea garanzia fideiussoria nel rispetto della normativa vigente;
- il conferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, di specifici incarichi professionali a terzi nonché l'istituzione di eventuali commissioni tecnico-scientifiche.

Art. 16

IL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno;
- dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nominare, anche tra i non associati, il Segretario che avrà anche il compito di redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attribuire deleghe o incarichi ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- rappresentare l'Associazione (GAL), nei rapporti con gli organismi di partenariato;
- rappresentare l'associazione (GAL) nei confronti di terzi e in giudizio.

Art. 17

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli associati su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile per una volta.

La carica di revisore non può essere conferita a un associato dell'Associazione.

Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto di esercizio, mediante una relazione scritta.

Art. 18

CAPOFILA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Gli associati designano quale capofila amministrativo e finanziario dell'associazione (GAL) il Consorzio dei Comuni del B.I.M. BRENTA I rapporti tra il Consorzio dei Comuni del BIM BRENTA e il G.A.L. TRENTO ORIENTALE saranno a tal fine regolati sulla base di apposita Convenzione che stabilirà le responsabilità reciproche delle parti affinché sia garantito un funzionamento e una gestione corretti.

ART. 19

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che per l'acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengano in proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali versate dagli iscritti, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- dalle entrate derivanti da atti di liberalità, donazioni, diritti, ritenute,

interessi;

c) dai proventi derivanti dall'organizzazione di viaggi, iniziative culturali e didattiche, manifestazioni ricreative;

d) dalle sovvenzioni di enti o istituti pubblici;

e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Art. 20

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorgenti fra gli associati ovvero fra gli associati e l'associazione (GAL), anche se promosse dal Consiglio Direttivo o dal Revisore dei Conti ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e per le quali non sia previsto dalla legge l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'associazione (GAL).

Il collegio arbitrale decide secondo diritto e in conformità alle norme procedurali del codice di procedura civile e delle leggi vigenti; il collegio arbitrale decide anche per l'addebito e l'eventuale ripartizione del costo dell'arbitrato.

Art. 21

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

All'atto di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutte le eventuali attività residue della liquidazione del patrimonio dell'Associazione saranno trasferiti ad altri enti che esercitano attività analoghe, ONLUS o comunque enti senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto espresso riferimento alla legislazione vigente in materia e al Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 25/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana